



**COMUNE DI CAVALESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1***

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SCHEDATURA DEL PATRIMONIO MONTANO E DEI CENTRI STORICI. ADOZIONE PRELIMINARE.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventidue** del mese di **Marzo**, alle ore **11:30**, nella sede municipale di Cavalese, il Sig. Arch. Giorgio Melchiori, nominato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2120, d.d. 19.10.2018 Commissario ad Acta, per l'adozione della variante in oggetto, con l'assistenza del Segretario comunale, dott. Mauro Girardi, ha adottato la seguente deliberazione.

**OGGETTO: Variante al Piano Regolatore Generale - Schedatura del patrimonio montano e dei centri storici. ADOZIONE PRELIMINARE.**

**Deliberazione n. 1**

Premessa:

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cavalese nella veste oggi vigente è il risultato di una serie articolata di previsioni, adeguamenti e modifiche succedutesi nel tempo che hanno mantenuto coerenza con l'impianto iniziale risalente agli anni '90.

L'ultima variante al P.R.G. significativa, salvo quelle per eventuali correzioni di errori materiali, è stata quella approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2, d.d. 21.01.2013 e con modifiche dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 513, d.d. 22.03.2013.

L'Amministrazione comunale ha inteso avviare una variante generale al P.R.G. unitamente alla revisione della schedatura del patrimonio montano e dei fabbricati appartenenti al tessuto storico.

L'iter di formazione dei Piani Regolatori Generali e varianti degli stessi è regolato dalla L.P. 04.08.2015 e ss.mm. e precisamente dagli artt. 37, 38 e 39, il cui testo viene riportato di seguito:

**Art. 37**

*Adozione del PRG*

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, e può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Se la struttura provinciale competente richiede l'integrazione degli atti di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, pena l'estinzione del procedimento.

6. La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci - se approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie e verifica la compatibilità delle previsioni concernenti eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che costituisce parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

#### Art. 38

##### *Approvazione ed entrata in vigore del PRG*

1. Il PRG è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne la compatibilità con il PUP, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica, con i loro provvedimenti di attuazione e con il PTC. A tal fine il comune provvede alla modificazione degli atti di piano entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della struttura provinciale competente.

3. Il PRG entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione che lo approva, anche per estratto; è pubblicato nel sito internet del comune o del consorzio dei comuni ed è reso disponibile in visione per il pubblico presso la sede del comune.

#### Art. 39

##### *Varianti al PRG*

1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

- a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;
- b) le varianti per opere pubbliche;
- c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
- d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;
- e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
- f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;
- g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;
- g bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali;
- h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;

- i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
- j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;
- k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.

3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2.

Ai sensi dell'art. 39 della L.P. 15/2015 e ss.mm., è stato pubblicato l'avviso volto ad informare l'intendimento dell'amministrazione comunale di disporre una modifica inerente il P.R.G. vigente, la schedatura del patrimonio montano e dei fabbricati appartenenti al tessuto storico, finalizzata a:

- considerare ed analizzare il fabbisogno di residenza ordinaria;
- considerare le richieste di inedificabilità delle aree destinate all'insediamento secondo i dettami della vigente normativa;
- considerare ed analizzare il fabbisogno di aree per la ricettività all'aperto;
- introdurre misure di sostenibilità energetica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili, con lo strumento della perequazione energetica, al fine di contenere la diffusione degli impianti fotovoltaici nel tessuto storico;
- ricognizione dell'efficacia dei piani attuativi;
- dimensionamento e individuazione di servizi di livello locale;
- potenziamenti o progetti della rete per la mobilità;
- ricognizione delle schedature e della perimetrazione dei centri storici;
- correzione di errori materiali sia cartografici che normativi;
- considerare ed analizzare il fabbisogno di residenza ordinaria;
- adeguamento delle norme di attuazione (relative sia al Piano Regolatore Generale che alla schedatura del patrimonio montano che dei centri storici), ove siano evidenziati effetti negativi nella applicazione del Piano e contrasti con la normativa urbanistica provinciale.

Nell'avviso venne comunicata espressamente la facoltà per chiunque di presentare proposte non vincolanti ai fini meramente collaborativi, nel periodo dal 24.11.2015 al 24.12.2015 e che le finalità dell'apporto suddetto erano esclusivamente conoscitive per il Comune, in funzione di trarre eventuali suggerimenti coerenti con gli obiettivi della variante.

La pubblicazione suddetta è avvenuta in data 24.11.2015 sul quotidiano "Il Trentino", nonché all'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al n. 16143/Prot., per trenta giorni consecutivi.

A seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute alcune proposte, che sono state compiutamente valutate, tenendo in considerazione gli obiettivi generali posti alla base della programmazione e i criteri di coerenza nella pianificazione urbanistica.

I tecnici incaricati dal Comune (arch. Cesare Micheletti, per quanto attiene l'aggiornamento del PRG con coordinamento delle modifiche e delle attività per la revisione tecnica dello stesso - arch. Sergio Facchin, per quanto attiene la revisione ed aggiornamento della schedatura del patrimonio

montano e del centro storico) hanno predisposto la documentazione di competenza, che è stata poi consegnata al Comune.

Il geologo dott. Marco Del Din ha predisposto lo studio di compatibilità della variante.

Con nota n. 12751/Prot., d.d. 17.10.2018 è stata richiesta alla Giunta provinciale di Trento la nomina di un Commissario ad Acta per l'adozione dei provvedimenti inerenti l'approvazione della variante, a seguito dell'avvenuta acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di accertamento dell'obbligo di astensione dalle deliberazioni, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 2/2018, da parte di un numero di Consiglieri comunali tale da impedirne l'adozione sia in prima che in seconda convocazione del Consiglio comunale.

Con deliberazione n. 2120, d.d. 19.10.2018, la Giunta provinciale ha quindi nominato l'arch. Giorgio Melchiori quale Commissario ad Acta per l'adozione della variante di cui trattasi, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli Enti Locali citato.

Dopo una serie di incontri svolti con i tecnici incaricati dal Comune, è stata confezionata la documentazione definitiva componente la variante.

Per quanto riguarda il mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico di proprietà comunale, con riferimento all'art. 18 della L.P. 14.05.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni uso civico", nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1479, d.d. 19.07.2013 e secondo quanto illustrato anche con circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. Prot. S110/13/410369/1.1.2/6-13, d.d. 24.07.2013 al Comune spetta la verifica dell'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti o onerose per i beni stessi nonché motivare la scelta pianificatoria alla luce appunto del principio della mancanza di scelte alternative e, in generale, del beneficio per la collettività, dandone espressamente atto nella deliberazione di adozione preliminare della variante. In tal senso si fa riferimento alle puntuali argomentazioni svolte nell'elaborato a firma dell'arch. Cesare Micheletti "valutazione delle realtà d'uso civico" nel quale si documentano gli esiti delle verifiche svolte in proposito ed evidenziano le motivazioni delle scelte urbanistiche.

Per quanto riguarda altre amministrazioni di beni di uso civico interessati da mutamenti della loro destinazione (Magnifica Comunità di Fiemme) il Comune deve acquisire il parere dell'organo competente delle stesse, che sarà reso successivamente all'adozione preliminare della variante.

Relativamente al rapporto ambientale, previsto dall'art. 20 della L.P. 15/2015, ed in particolare alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica redatta secondo quanto disposto dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., nel testo modificato dal D.P.P. 24.11.2009, n. 29-31/Leg., ai sensi del comma 7, dell'art. 3bis del medesimo Decreto si prende atto che, come indicato nell'elaborato "autovalutazione e rendicontazione urbanistica" redatto dall'arch. Cesare Micheletti, la variante risponde positivamente alle verifiche richieste dalla normativa, evidenziando peraltro la posizione di due interventi specifici maggiormente significativi dal punto di vista urbanistico ed ambientale (inserimento del by-pass stradale fra la frazione di Marco e la zona artigianale di Piera (Tesero) e nuovo campeggio in loc. "Al Baldessalon") che verranno assoggettati a procedura di screening/VIA, mediante la quale saranno "valutate nel dettaglio la compatibilità degli interventi stessi e le misure di mitigazione sulla base di una progettazione definitiva".

Si ritiene di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015, escludendo dalle misure di salvaguardia derivanti dall'adozione preliminare della variante gli interventi che nel P.R.G. vigente ricadono nelle zone di seguito indicate:

- insediamenti di edilizia mista di cui all'art. 2.1 delle N.T.A.;
- aree alberghiere di cui all'art. 2.2 delle N.T.A..

L'esclusione dalle misure di salvaguardia dei predetti interventi è motivata dal fatto che l'adeguamento dello strumento urbanistico che si intende inoltre definire attraverso la presente variante, obbligatorio ai sensi dell'art. 104, comma 3 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale", relativamente alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni che occorre applicare, non consente di fatto comparazioni con le definizioni dei parametri edilizi contenute nel P.R.G. vigente, rendendo perciò assolutamente problematica se non impossibile l'identificazione della norma di riferimento agli effetti dell'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia stesse. Detta esclusione, evidentemente, non è riferibile peraltro ai lotti edificabili (insediamenti di edilizia mista di progetto "B2" e "C" e aree alberghiere "B2" e "C") che attraverso la presente variante vengono resi inedificabili, per i quali le misure di salvaguardia rimangono perciò applicate.

Si ritiene inoltre di avvalersi di detta facoltà per tutti gli interventi in deroga allo strumento urbanistico già approvati dal Consiglio comunale, per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, di cui agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015, per evidenti ragioni di economicità, in quanto ciò consente di evitare di reiterare procedimenti su cui si è già espresso il Consiglio comunale sostenendo la prevalenza dell'interesse pubblico dell'intervento assentito, rispetto a quello a cui soggiace la pianificazione urbanistica.

## **II COMMISSARIO AD ACTA**

Premesso quanto sopra.

Vista ed esaminata la documentazione complessivamente componente la variante.

Ritenuta la sussistenza di ogni presupposto di fatto e di diritto per procedere alla prima adozione della variante in argomento, ai sensi dell'art. 39 della L.P. . 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. (Legge Provinciale per il governo del territorio).

Visti le disposizioni normative ed i provvedimenti amministrativi citati in premessa.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 185 del Codice medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica),

## **DELIBERA**

1. di adottare in via preliminare, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 04.08.2015 e ss.mm., la variante al Piano Regolatore Generale - Schedatura del patrimonio montano e dei centri storici, composta dai seguenti elaborati:

a) elaborati a firma dell'arch. Cesare Micheletti

- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione, raffronto;

- Norma Tecniche, finale;
- Legenda cartografia 1/2000 e 1/5000;
- Tavola 1.A Spazi Aperti uso del suolo e procedure 1/5000;
- Tavola 1.B Spazi Aperti uso del suolo e procedure 1/5000;
- Tavola 1.C Spazi Aperti uso del suolo e procedure 1/5000;
- Tavola 1.D Spazi Aperti uso del suolo e procedure 1/5000;
- Tavola 2.A Insediamenti uso del suolo e procedure 1/2000;
- Tavola 2.B Insediamenti uso del suolo e procedure 1/2000;
- Tavola 2.C Insediamenti uso del suolo e procedure 1/2000;
- Tavola 2.D Insediamenti uso del suolo e procedure 1/2000;
- Autovalutazione e rendicontazione urbanistica;
- Tavola V.01 PUP - SIST - infrastrut. - Sistema aree agricole di pregio;
- Tavola V.02 PGUAP Carta del rischio;
- Tavola V.12 AV Verifica di assoggettabilità;
- Valutazione preventiva del rischio idrogeologico;
- Valutazione delle realtà d'uso civico;
- Tavola U1. A spazi aperti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U1.B spazi aperti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U1.C spazi aperti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U1.D spazi aperti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U2.A insediamenti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U2.B insediamenti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U2.C insediamenti beni soggetti ad uso civico;
- Tavola U2.D insediamenti beni soggetti ad uso civico;

b) elaborati a firma dell'arch. Sergio Facchin

- Tavola 1.1 centro storico Cavalese 1/1000;
- Tavola 1.2 centro storico Cavazal - Masi 1/1000;
- Schede centri storici Cavalese - Cavazal - Masi e case sparse del centro storico dalla n. 1 alla n. 569;
- Piano di Recupero del Patrimonio Montano – schede dal n.1 al n. 63 raffronto;
- Piano di Recupero del Patrimonio Montano – schede dal n.1 al n. 63;
- Piano di Recupero del Patrimonio Montano – abaco degli elementi costruttivi e degli interventi ammessi;

- Norme Tecniche di Attuazione per il centro storico di Cavalese - Masi - Cavazal - per case sparse e manufatti storici - Abaco degli elementi costruttivi allegato;
- scheda n. 40A nuova scheda affreschi;
- scheda n. 41A nuova scheda affreschi;

c) elaborati a firma del dott. geologo Marco Del Din

- Studio di compatibilità - variante di aggiornamento P.R.G. Comune di Cavalese;

2. di dare atto che la variante comprende l'adeguamento del P.R.G. ai contenuti del Regolamento Urbanistico/Edilizio Provinciale - D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm.;

3. di prendere atto della verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica contenuta nell'elaborato "Autovalutazione e valutazione urbanistica", redatto dall'arch. Cesare Micheletti secondo quanto disposto dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., dalla quale si evince che la variante risponde positivamente alle verifiche richieste dalla normativa, evidenziando peraltro la posizione di due interventi specifici maggiormente significativi dal punto di vista urbanistico ed ambientale (inserimento del by-pass stradale fra la frazione di Marco e la zona artigianale di Piera (Tesero) e nuovo campeggio in loc. "Al Baldessalon") che verranno assoggettati a procedura di screening/VIA, mediante la quale saranno "valutate nel dettaglio la compatibilità degli interventi stessi e le misure di mitigazione sulla base di una progettazione definitiva".

4. di dare atto:

- che nell'elaborato a firma dell'arch. Cesare Micheletti "valutazione delle realtà d'uso civico" sono descritti gli esiti delle verifiche svolte in ordine al mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico di proprietà comunale, che documentano le motivazioni delle scelte e l'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti o onerose per i beni stessi, nonché, in generale, del beneficio per la collettività;
- che, per quanto riguarda altre amministrazioni di beni di uso civico interessati da mutamenti della loro destinazione (Magnifica Comunità di Fiemme), il Comune deve acquisire il parere dell'organo competente delle stesse, che sarà reso successivamente all'adozione del presente atto;

5. di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante come sopra adottata in via preliminare, ai sensi dell'art. 47 della L.P. n. 15/2015, fatte salve quelle che, per le motivazioni espressamente indicate in premessa, si escludono con il presente provvedimento, ovvero

a) quelle attinenti alle zone di seguito indicate (con riferimento al P.R.G. vigente):

- insediamenti di edilizia mista di cui all'art. 2.1 delle N.T.A.;
- aree alberghiere di cui all'art. 2.2 delle N.T.A.,

ma non riferibili ai lotti edificabili (insediamenti di edilizia mista di progetto "B2" e "C" e aree alberghiere "B2" e "C") che attraverso la presente variante vengono resi inedificabili;

nonché:

- a) tutti gli interventi in deroga allo strumento urbanistico già approvati dal Consiglio comunale, per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, di cui agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015;

6. di dare atto che la variante come sopra adottata in via preliminare deve intendersi sostanziale, non rientrando nel suo complesso nelle fattispecie di cui all'art. 39, comma 2 della L.P. 15/2015;
7. di disporre pertanto, ai sensi dall'art. 37, comma 3 e 39 della L.P. 15/2015, il deposito della variante presso gli uffici comunali (ufficio tecnico comunale), a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi, previo avviso relativo all'adozione della variante e alla possibilità di consultare la stessa e la documentazione che la compone, da pubblicarsi su un quotidiano locale, nell'albo pretorio del comune e nel sito internet del comune;
8. di disporre altresì la trasmissione della variante adottata in via preliminare con il presente provvedimento alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, nonché alla Comunità territoriale della Val di Fiemme sempre ai sensi dell'art. 37, comma 3 citato;
9. di dare atto che, nel termine indicato al precedente n. 6, chiunque può presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse, come previsto dall'art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015;
10. di provvedere a dare tempestiva comunicazione ai proprietari dei terreni con una nuova natura di area edificabile ai sensi dell'art. 40 delle L.P. 15/2015.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:*

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.*

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL COMMISSARIO AD ACTA  
arch. GIORGIO MELCHIORI

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. MAURO GIRARDI

---

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo telematico dal 25/03/2019 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. MAURO GIRARDI

---

---

---

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. MAURO GIRARDI

---